

CRISI D'IMPRESA

Perdita di continuità aziendale, crisi e insolvenza

di Fabio Landuzzi

Il **“Codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza”** (D.Lgs. 14/2019) parte dalla constatazione di **tre stadi** in cui può manifestarsi la condizione di **difficoltà dell’impresa**; precisamente:

1. la **perdita della continuità aziendale**;
2. la **crisi**;
3. l'**insolvenza**.

L’obiettivo che permea l’impianto normativo del Codice è rappresentato dalla **emersione anticipata della crisi**, prevedendo, in primo luogo, specifici **obblighi organizzativi** a carico degli organi sociali volti a favorire questa **rilevazione tempestiva** dello stato di difficoltà, onde assumere un comportamento proattivo e, in secondo luogo, la previsione di un **sistema di allerta** che prevede anche precisi **obblighi di segnalazione della crisi** e l’intervento di un soggetto esterno di composizione assistita della crisi.

Ritornando ai **tre diversi scenari** sopra configurati, può essere utile tracciare un quadro di sintesi sistematico, facendo tesoro anche della disamina compiuta da **Assonime** nella **circolare n. 19/2019**.

In primo luogo, quando si parla di **perdita di continuità aziendale**, come primo stadio della condizione di difficoltà dell’impresa, si affronta un tema tutt’altro che nuovo nel panorama tecnico giuridico.

Il riferimento principale va al **Principio contabile Oic 11** che, fra i postulati del bilancio d’esercizio, include la **“prospettiva della continuità aziendale”** che viene definita come **“la capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio”**.

Dal punto di vista pratico professionale, la continuità aziendale è trattata in modo puntuale nel **Principio di revisione ISA Italia 570**; ulteriore documento tecnico assai utile, pubblicato nel pieno della crisi finanziaria del 2009, è quello congiunto **Banca d’Italia – Consob – Isvap del 6 febbraio 2009 n. 2**.

Sino a che l’impresa si trova in questa fase, non si innescano ancora gli specifici obblighi previsti dal Codice della crisi, e si può perciò dire che la situazione – **seppure fortemente critica** – può essere ancora affrontata dall’imprenditore usando una **discrezionalità**

professionale e un certo grado di autonomia.

Si ha “**crisi**”, nel significato del Codice così come indicato all’[articolo 2, comma 1, lett. a\)](#), quando si ha uno “*stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per l’impresa si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici per fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate*”; in termini aziendalistici, si può dire che vi è “crisi” quanto l’impresa palesa una **incapacità prospettica**, tramite la propria gestione caratteristica, di far fronte al pagamento dei propri debiti.

Si ha infine “**insolvenza**”, secondo la definizione di cui alla lett. b), del comma 1, dell’[articolo 2 del Codice](#), quando la condizione dell’impresa si manifesta con “*inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*”.

È possibile da subito osservare che “**perdita di continuità aziendale**” e “**crisi**” sono concetti che hanno certamente **connotati in comune**, come pure **elementi di diversità**.

In comune vi è il fatto che entrambe le situazioni derivano da una **visione in chiave prospettica** dello stato dell’impresa. Di sostanzialmente diverso, però, e tutt’altro che secondario, vi è **l’elemento temporale**: mentre la continuità aziendale è valutata in **12 mesi** dalla chiusura dell’esercizio, la crisi si valuta con riguardo ad un **orizzonte di soli 6 mesi**.

Un ulteriore elemento di differenziazione attiene agli **indicatori** che innescano l’esistenza delle due fattispecie; nel caso della continuità aziendale, come si evince in modo anche molto chiaro dall’**ISA Italia 570**, si possono avere **elementi sia quantitativi che anche qualitativi** e perciò anche di contenuto gestionale; nel caso della crisi, invece, l’innescò ed i relativi effetti sono riferiti a dati ed **indicatori pressoché solo quantitativi** ed espressivi di situazioni di **squilibrio principalmente finanziario**.

Infine, l’insolvenza: è lo stadio connotato dalla **irreversibilità e permanenza**, in cui l’impresa manifesta di non riuscire più a soddisfare con mezzi normali le proprie obbligazioni.

Master di specializzazione

LE NUOVE PROCEDURE CONCORSUALI TRA CONTINUITÀ AZIENDALE, TUTELA DEI TERZI E RESPONSABILITÀ

Scopri le sedi in programmazione >